

Il tema dell'insidia stradale continua a generare letture giurisprudenziali contrastanti con riferimento alla nozione di caso fortuito.

Il contrasto giurisprudenziale tra la Corte di Appello e il Supremo Consesso ha avuto origine da una buca presente sul manto stradale, scarsamente visibile in quanto ricoperta da acqua piovana.

La Corte d'Appello di Bologna qualificava il fatto alla stregua di un caso fortuito, idoneo ad elidere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, esornando così la pubblica amministrazione dalla responsabilità risarcitoria.

La Corte di Cassazione, invece censura la sentenza di merito rilevando che *“La Corte di Appello ha confuso un evento (normale e largamente prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (...) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno”*.

Non potrebbe pertanto configurarsi un caso fortuito nell'ipotesi in cui, un ordinario fenomeno atmosferico ricopra il manto stradale irregolare rendendo meno visibile un'insidia già presente su di esso.

La Suprema Corte, inoltre, rileva che una simile circostanza non soltanto sia inidonea ad elidere il nesso di causalità tra fatto e responsabilità, ma che addirittura aggravi gli effetti del vizio di manutenzione.

La pioggia, quindi, nascondendo le asperità del suolo, renderebbe ancor più insidiosa l'irregolarità del manto stradale, con la conseguenza di escludere – o quanto meno limitare – la configurabilità del concorso del fatto colposo del danneggiato.

La pronuncia ha indotto perplessità in dottrina con riferimento all'esclusione di un concorso di colpa del danneggiato, in ragione del fatto che precipitazioni o fenomeni atmosferici, pur non potendo essere qualificabili come casi fortuiti, non possono costituire esclusione di un concorso di colpa del danneggiato, richiedendo al contrario maggiore prudenza e diligenza in capo al pedone che percorre la strada pubblica.